



Città di Foggia  
**GABINETTO SINDACO**

**ORDINANZA SINDACALE**  
**nr. 75 del 24/09/2020**

**OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID 19 - OBBLIGO UTILIZZO DI MASCHERINA PROTETTIVA, ANCHE ALL'APERTO, NELLE AREE A MAGGIORE VOCAZIONE AGGREGATIVA DEL CENTRO CITTADINO, E CHIUSURA GRANDI STRUTTURE DI VENDITA**

**IL SINDACO**

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID19 che sta interessando in maniera preoccupante la Città di Foggia, dove si sta registrando un incremento esponenziale di casi positivi, testimoniati dall'elevato numero di contagi nella RSSA UAL Unione Amici di Lourdes di viale Ofanto e di un dipendente comunale in servizio presso l'Ufficio Anagrafe comunale risultato positivo, con conseguente provvedimento cautelativo di chiusura temporanea del ridetto Ufficio;

**RITENUTO** necessario adottare misure non in contrasto con quelle statali ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID19, come opportuno strumento efficace ed incisivo in relazione all'evoluzione del rischio di incremento del contagio, da individuarsi nell'obbligo dell'uso della mascherina protettiva (mascherina di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera) all'aperto, nelle aree a maggiore vocazione aggregativa del centro cittadino, laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi è più facile il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale e nella chiusura delle grandi strutture di vendita (Centri Commerciali Mongolfiera e GrandApulia) nelle giornate domenicali e festive, dove, di consuetudine, si registra un notevole afflusso di gente tale da rendere altamente probabile il concretizzarsi di situazioni di assembramento di persone di proporzioni tali da non garantire il rispetto delle misure per il contrasto del diffondersi del virus COVID-2019;

**STANTE** la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio della popolazione;

**RITENUTO** ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento, anche in considerazione dell'attuale preoccupante ripresa dei contagi;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

---

**Comune di Foggia - Ufficio di Gabinetto del Sindaco**

PARTITA IVA e C.F. 00363460718 - Corso Garibaldi n. 58 - 71121 Foggia - tel. 0881.721612 - 0881. 721613 - 0881.721614

e-mail: [gabinetto.sindaco@comune.foggia.it](mailto:gabinetto.sindaco@comune.foggia.it) - [gabinetto.sindaco@cert.comune.foggia.it](mailto:gabinetto.sindaco@cert.comune.foggia.it)

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Ministero della Salute n. 16/08/2020 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04564), e successive disposizioni governative in materia:

Per quanto premesso ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di diritto sopra enunciati;

## **ORDINA**

**E' fatto obbligo a chiunque di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale** (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera) anche **all'aperto, nelle aree a maggiore vocazione aggregativa del centro cittadino**, maggiormente interessate dalla presenza di pubblici esercizi e attività commerciali e da una concentrazione costante e cospicua di persone, laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi é più facile il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale e ove non è possibile garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, **fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina, in particolare in:**

- corso Vittorio Emanuele
- via Lanza
- via Duomo
- via Dante
- via Oberdan
- via Arpi
- Largo degli Scopari
- piazza Duomo
- piazza De Sanctis
- piazza Mercato
- piazza Cesare Battisti

**L'obbligo entra in vigore da venerdì 25 settembre 2020, senza distinzione di orari e fino a nuova disposizione, esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, e nelle giornate festive infrasettimanali da calendario.**

**La chiusura al pubblico nelle giornate domenicali e nelle giornate festive infrasettimanali da calendario, delle grandi strutture di vendita presenti sul territorio comunale (Centri Commerciali Mongolfiera e GrandApulia).**

**Il divieto di apertura delle ridette strutture commerciali entra in vigore da domenica 27 settembre 2020 e fino a nuova disposizione.**

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni con Legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

## DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
  - Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;
  - Prefetto della Provincia di Foggia;
  - Questore di Foggia;
  - Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
  - Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
  - Regione Puglia;
  - Provincia di Foggia;
  - Rappresentanti legali delle grandi strutture di vendita (Centri Commerciali Mongolfiera e GrandApulia)

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto. Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet comunale.

**IL SINDACO**

Franco Landella

